COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

80.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni temini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3, 9

Andreis Sergio (Verde) 6, 8, 9

Angelini Piero, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 9

Galli Giancarlo (DC), *Relatore* 7, 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

GIUSEPPE CERUTTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricordo che nella seduta del 21 giugno 1990 la Commissione aveva approvato in linea di principio, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni I e X, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge ed alcuni articoli aggiuntivi.

Comunico che la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento ed agli articoli aggiuntivi trasmessi dalla Commissione di merito

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a modificare il titolo del disegno di legge al fine di renderlo coerente al suo effettivo contenuto ».

Comunica altresì che la X Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che all'articolo 1-*ter* le parole "sostanze provenienti dal processo utilizzato" siano sostituite dalle seguenti: "sostanze comunque provenienti dal processo produttivo cui si fa riferimento";

che al comma 5 dell'articolo 1-*quater* le parole "un fattore di emissione poco significativo" siano sostituite dalle seguenti: "emissioni poco significative";

che sia aggiunto il seguente articolo:

"ART. 1-*sexies*. – 1. Gli articoli 1 e 1-*bis* si applicano anche alle domande di autorizzazione relative alle modifiche sostanziali degli impianti che rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

2. Per le attività previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, le autorizzazioni ivi previste vanno richieste anche per le modifiche sostanziali degli impianti stessi.";

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere sanzioni con riferimento al caso in cui la perizia tecnica giurata prevista dall'articolo 1 risulti falsa ».

Avverto inoltre che sono stati presentati i seguenti ulteriori subemendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 1, secondo capoverso, sopprimere le parole Decorsi inutilmente i termini riservati al Ministero dell'ambiente *sino alla fine dell'articolo.*

0. 1. 1. 1.

Andreis.

All'articolo 1, secondo capoverso, sostituire le parole l'autorità regionale competente procede ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 *con le seguenti* l'autorità regionale procede all'immediata revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 senza necessità di previa diffida fermo restando l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria.

0. 1. 1. 2.

Andreis.

All'articolo 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole fermo restando l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria.

0. 1. 1. 3.

Andreis.

Sostituire l'articolo 1-bis *con il seguente:*

ART. 1-*bis*.

1. I presidi multizonali di igiene e prevenzione o i servizi equiparati provvedono ad un primo controllo degli impianti soggetti alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 01. 1.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superino i limiti minimi di cui al comma 1, l'autorità regionale procede alla immediata revoca della autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 senza necessità di previa diffida, fermo restando l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria.

0. 1. 01. 2.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole* fermo restando l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria.

0. 1. 01. 3.

Andreis.

All'articolo 1-ter, *sostituire le parole* sostanze tipiche provenienti dal processo utilizzato *con le seguenti* sostanze comunque provenienti dal processo produttivo cui si fa riferimento.

0. 1. 02. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater, *sopprimere il comma 4.*

0. 1. 03. 4.

Andreis.

All'articolo 1-quater, *comma 5, sostituire le parole* un fattore di emissione

poco significativo *con le seguenti* emissioni poco significative.

0. 1. 03. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater, *comma 5, sostituire la parola* significabilità *con la seguente* significatività.

0. 1. 03. 2.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater, *aggiungere il seguente comma:*

5-*bis*. Dal 1° gennaio 1997 da parte di impianti soggetti alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 non sono consentite emissioni nell'atmosfera anche indirettamente contenenti clorofluorocarburi e III tricicloroetano, fatte salve norme più restrittive che dovessero essere assunte a livello anche internazionale prima di detto termine.

0. 1. 03. 5.

Andreis.

Dopo l'articolo 1-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*.

1. Gli articoli 1 e 1-*bis* si applicano anche alle domande di autorizzazione relative alle modifiche sostanziali degli impianti che rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

2. Per le attività previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, le autorizzazioni ivi previste vanno richieste anche per le modifiche sostanziali degli impianti stessi.

1. 06.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 27. – 1. Il perito che nella redazione della perizia di cui all'articolo 2 secondo comma affermi falsamente i fatti ed i dati dei quali l'atto e destinato a provare la verità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa di lire dieci milioni.

2. Qualora la perizia contenga l'affermazione di fatti e dati difformi dalla realtà per colpa del perito, questi è punito con le pene di cui al precedente comma primo diminuite della metà ».

1. 07.

Andreis.

Dopo l'articolo 1-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a due milioni.

3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di

messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a due milioni.

4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione, e quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti ovvero quelle indicate nella perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 2 è punito con l'arresto sino a due anni con l'ammenda sino a lire cinquanta milioni.

5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino a due anni se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ».

1. 08. Andreis.

Dopo l'articolo 1-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ».

1. 09. Andreis.

Dopo l'articolo 1-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti ovvero quelle indicate nella perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 2, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da due milioni a dieci milioni.

3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

5. È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.

6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza autorizzazione prescritta dall'articolo 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo caso, con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'articolo 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda sino a lire due milioni ».

1. 010. Andreis.

SERGIO ANDREIS. Il gruppo verde subordina il proprio consenso al prosegui-

mento dell'*iter* del provvedimento in Commissione in sede legislativa all'accoglimento di tre proposte, che considera pregiudiziali. Esse non vengono avanzate dal gruppo verde per cattiva volontà, dato che, dopo la seconda bocciatura del decreto sull'emergenza idrica in Campania (nel quale il Governo, in modo provocatorio, aveva inserito norme in materia di inquinamento atmosferico che avrebbero cancellato il recepimento di quattro direttive comunitarie avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988) ci rendiamo conto che una serie di impianti, nonché addirittura tre milioni di cittadini – secondo i dati del Ministero dell'industria – rischiano di essere incriminati per il mancato rispetto delle norme in materia.

Siamo pertanto consapevoli della necessità dell'approvazione del provvedimento al nostro esame; insistiamo però per l'accoglimento delle nostre tre proposte, visto che il medesimo provvedimento scaturisce dall'incapacità dell'esecutivo di applicare la normativa in vigore. In sostanza, si è resa necessaria una cosiddetta interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, proprio per lo stato di paralisi che caratterizza i controlli conseguentemente all'emanazione delle linee-guida previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che nel frattempo sono state definite. Come ha riferito il rappresentante del Ministero dell'industria in sede di Comitato ristretto, si è fatto ricorso ad un « trucchetto », in quanto i controlli vengono attivati su richiesta delle regioni per i soli impianti esistenti, mentre viene rinviata ancora una volta, al di là di ogni ragionevole limite ed in deroga alle direttive comunitarie, l'emanazione di linee-guida per i nuovi impianti.

Ritengo che le nostre tre proposte possano essere considerate ragionevoli. In primo luogo, chiediamo la soppressione del comma 4 dell'articolo 1-*quater*. In secondo luogo, reputiamo fondamentale l'accettazione dell'autocertificazione solo come prassi temporanea e quindi temporalmente limitata. Chiediamo quindi l'approvazione dell'emendamento che indica nel 31 dicembre 1991 la data entro cui gli organismi preposti al controllo (le USL, i presidi multizonali di igiene e prevenzione e via dicendo) debbono verificare se le autocertificazioni rispondano o meno a verità; in questo secondo caso, si prevede la decadenza dell'autocertificazione stessa.

Il terzo punto riguarda l'introduzione di adeguate sanzioni. Mi sembra che in una situazione di deroga alle deroghe, come quella delineata da questo provvedimento, vadano previste sanzioni severe equiparabili al falso in atto pubblico.

Per concludere, voglio dire ai colleghi che nel parere espresso dalla X Commissione al testo inviato dopo l'approvazione in linea di principio, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere sanzioni con riferimento al caso in cui la perizia tecnica giurata prevista dall'articolo 1 risulti falsa; la fissazione di sanzioni severe equiparabili al falso in atto pubblico mi sembra una risposta adeguata all'osservazione espressa da quella Commissione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Ritengo opportuno esprimere alcune brevi, considerazioni sulle richieste formulate dall'onorevole Andreis.

Anzitutto, l'autocertificazione diventa necessaria nel momento in cui la struttura amministrativa (soprattutto quella regionale, ma in seconda battuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 anche quella nazionale) si rivela incapace di smaltire e seguire con la dovuta tempestività l'esame delle domande presentate dalle aziende e le emissioni derivanti dalle rispettive attività. La struttura pubblica non si è dimostrata in grado di affrontare in maniera seria, organica e soprattutto tempestiva questo problema; mi sembra impensabile ed inaccettabile che una deficienza strutturale della pubblica amministrazione debba ricadere sulla struttura produttiva, la quale necessita di tempi

certi e deve sapere quando può avviare una determinata attività.

Da questo punto di vista, si dovrebbe consentire, nel momento in cui la regione in prima battuta non rispetta i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203, di avviare l'attività produttiva presentando un'autocertificazione ed una perizia giurata che comprovi la rispondenza dell'impianto alle disposizioni legislative.

Manterrei questo punto come struttura del provvedimento; accetterei poi la proposta dell'onorevole Andreis laddove sostiene che questa autocertificazione non deve essere destinata a durare nel tempo, ma deve essere sottoposta ad una verifica da parte della pubblica amministrazione, da svolgere direttamente o con idonei strumenti – io affermo – entro un anno. Se questo non dovesse avvenire, si verificherebbe quanto diceva l'onorevole Andreis.

Tale verifica, dunque, deve essere svolta dall'amministrazione nel momento in cui è decorso un anno.

SERGIO ANDREIS. Un anno dalla presentazione dell'autocertificazione ?

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Sì.

SERGIO ANDREIS. Quindi, entro un anno l'amministrazione pubblica è tenuta a svolgere questi controlli e a rilasciare l'autorizzazione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Entro un anno da quando viene presentata la domanda, cioè da quando scattano i termini.

L'attuale formulazione dell'articolo 1 prevede una procedura lunghissima, che si articola in diversi momenti: la presentazione della domanda alla regione, la facoltà dell'interessato di ricorrere al Ministero dell'ambiente, il periodo di 120 giorni entro cui il Ministro dell'ambiente provvede a rispondere all'interessato. Si tratta di una procedura farragginosa, lunga e non garantista; viceversa, qualora l'autocertificazione scattasse immediatamente, dato che la perizia giurata viene inviata alla regione, quest'ultima o il Ministero dovrebbero intervenire per procedere alla verifica.

Per quanto attiene all'altra questione delle sanzioni relative alla certificazione falsa, ritengo che l'articolo aggiuntivo 1.07, presentato dall'onorevole Andreis, possa risultare assorbito dai subemendamenti che mi accingo a formalizzare.

Sono altresì favorevole agli articoli aggiuntivi 1.08, 1.09 e 1.010, che possono essere approvati in linea di principio ed inviati alla Commissione giustizia per l'espressione del relativo parere.

Invito l'onorevole Andreis a ritirare tutti gli altri emendamenti.

In particolare, in merito all'emendamento tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-*quater,* suggerisco la seguente riflessione. Con le attuali strutture ci troviamo in una situazione di particolare difficoltà, poiché non riusciamo a controllare le emissioni gravi e significative che si pongono in contrasto rispetto al disposto legislativo; nel contempo dovremmo « rincorrere » anche tutte le restanti emissioni « poco significative », al punto che si prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente (d'intesa con quello dell'interno) di una normativa specifica riguardante « la soglia di poca significatività » delle emissioni nell'atmosfera. Se dovessimo sopprimere il comma 4 dell'articolo 1-*quater,* non sarebbe possibile configurare una procedura diversa, per cui le emissioni poco significative dovrebbero essere assoggettate alla stessa procedura prevista per le altre. Mi sembra che si rischi di mettere sullo stesso piano elementi in realtà differenti, per cui potremmo eventualmente inserire altre cautele. Ritengo comunque opportuno consentire alle regioni di attrezzarsi in maniera differenziata, per esigenze che sono obiettivamente diverse.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli, relatore, ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 1.1:

All'articolo 1, primo capoverso, sopprimere le parole da l'interessato *a* autorizzazione.

0. 1. 1. 4.

All'articolo 1, secondo capoverso, dopo la cifra 1988 *aggiungere le parole* La regione è comunque tenuta a rilasciare l'autorizzazione previa verifica delle condizioni previste dal comma 1 entro i successivi dodici mesi e avvalendosi ove occorra delle strutture previste dall'articolo 1-*quinquies*.

0. 1. 1. 6.

All articolo 1, dopo le parole perizia finale *aggiungere le seguenti* , con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale.

0. 1. 1. 5.

PIERO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo esprime la propria adesione alla riformulazione delle sanzioni che comporta un loro opportuno aggravamento nell'ambito delle nuove procedure. È altresì favorevole alla ridefinizione dell'istituto dell'autocertificazione, la quale diventa in qualche modo temporanea, imponendo una successiva certificazione da parte delle regioni o del Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 1-*quater,* poiché concerne un problema di gestione di una situazione eccezionale, mi chiedo se non sia possibile individuare una soluzione intermedia tra quella del relatore e quella dell'onorevole Andreis, prevedendo la possibilità per le regioni in un periodo iniziale, per esempio di due anni, di stabilire criteri per l'autorizzazione in via provvisoria o per la temporanea esenzione dell'autorizzazione medesima; quest'ultima, comunque, a regime, dovrà esservi per tutti gli impianti.

Riteniamo, infatti, che di fronte ad una situazione di emergenza sia opportuno liberarsi nei primi due o tre anni dei problemi di minore rilevanza, in relazione alle linee-guida individuate in maniera chiara ed in considerazione delle necessità delle regioni, per concentrarsi invece sugli aspetti più importanti. Quindi, pur non considerandola una questione di principio, proponiamo un'ipotesi intermedia e temporanea per affrontare la fase dell'emergenza in cui attualmente ci troviamo.

SERGIO ANDREIS. In sostanza, sono state accettate dal relatore e dal Governo due delle proposte che consideriamo pregiudiziali; non è stata però accolta la terza, che consideriamo ugualmente imprescindibile, anche perché era stata mostrata disponibilità nei suoi confronti da parte della maggioranza nel momento in cui era stato deciso l'esame in Commissione in sede legislativa del provvedimento.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire informali consultazioni tra i gruppi ed il Governo.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

SERGIO ANDREIS. Ritiro i subemendamenti da me presentati 0.1.1.1, 0.1.1.2, 0.1.1.3, 0.1.02.1, 0.1.02.2, 0.1.02.3 e 0.1.04.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.1.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.1.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0.1.1.5.

Poiché l'approvazione di questo subemendamento importa un pronunciamento su di esso della II Commissione giustizia, lo porrò in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla II Commissione giustizia il subemendamento per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.02.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.02, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Andreis 0.1.03.4.

Poiché l'approvazione di questo subemendamento importa un pronunciamento su di esso della X Commissione attività produttive, lo porrò in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla X Commissione lavoro il subemendamento per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.03.1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.03.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 1.06.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi Andreis 1.08, 1.09 e 1.010.

Poiché l'approvazione di questi articoli aggiuntivi importa un pronunciamento della II Commissione giustizia, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.08.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.09.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.010.

(È approvato).

Trasmetterò alla II Commissione giustizia gli articoli aggiuntivi testé approvati per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO